

26 marzo 1940
III Sez. Civ.

Ricorso in Cassazione
degli Eredi Giorgi
contro

Remondino Ernesto e Noferini Mina

Pigottato *di* *26 marzo 1940*

avv. Carlo...

avv. ...

avv. ...

Roma, 5 maggio 39

Egregio Avv. Carlucci,

Ricevo ora la
sua cortese lettera dell'altro ieri.

Dall'avv. Corsetti ho saputo
che si era domiciliato presso
di me un ricorso ~~del~~ degli
eredi Giorgi, e che l'avv.

Nobili di Breno aveva
dato incarico al Corsetti
stesso di notificarlo e
presentarlo.

Oggi poi ricevo anche - ~~che~~
~~Del ricorso, sempre espresso~~
~~il ricorso perche l'avv.~~
~~Corsetti non mi ha dato~~
~~ulteriori notizie.~~

~~Da Breno non ho ricevuto~~
da Breno ~~ma~~ da Milano - una

~~il piccolo vaglia che Ella
mi annunzia. Se dovesse
giungere a chi debba
dare atto. A Lei a
all'art. Abito?~~

~~Con i migliori saluti~~
sua cartolina - vaglia di lire trecento
evidentemente spedita da lei ai fini
di cui alla sua lettera.
La ringrazio molto della cortese
premura e le invio i migliori
saluti.

Avv. Ernesto Carlevaris
Corso Italia, 32.

Milano

Avv. ERNESTO CARLEVARIS
CORSO ITALIA, 32
TEL. 80-208
MILANO

Milano, 3 maggio 1939 XVII

A S.E. l'On. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

Mi sono preso la libertà di indicare all'Avv. Mario Nobili di Breno il Suo riverito indirizzo per una elezione di domicilio in Roma in un ricorso avanti la Cassazione Civile in causa fra Eredi Giorgi (miei intimi conoscenti) attori ricorrenti contro Remondino Ernesto e Noferini Mino.

So dall'avv. Nobili, patrono degli eredi Giorgi, che a Roma s'interessa della causa l'Avv. Corsetti, dal quale eventualmente Ella potrà avere maggiori notizie .

Da Breno Le feci spedire un piccolo vaglia .

Cordiali ossequi

Suo dev.mo

Ernesto Carlevaris

Roma, 29 febbraio 1940

Egregio avv. Mario Nobili,

Il ricorso degli Eredi
Giorgi contro Beniamino Ernesto
e Naserini Miro è stato iscritto
^{che saranno} nel fra le cause Vchiarate nel
l'udienza del 26 marzo della
III Sezione Civile della Corte
di Cassazione.

Nell'avvertirla di ciò, ~~mi~~
aggiungo la preghiera di voler
mi mandare una copia del
ricorso perche possa esaminarlo
e prepararmi alla discussione. A
tal fine mi sarebbe anche
utile avere copia della sentenza
impugnata.

Gli avversari non si sono finora

fatti vivi, ma probabilmente
presenteranno - come d'uso -
una memoria nei cinque
giorni precedenti la ¹a discussione.
Con i migliori saluti.

Avv. Mario Nobili

Breno
(prov. Brescia)

Avv. MARIO NOBILI

BRENO - (Brescia)

KK

Breno 5 Marzo 1940

Eccellenza

In risposta alla sua lettera del 29 febbraio, mi
pregio inviarle le copie da Lei richieste.

Quella della sentenza impugnata è in bollo perchè
avevo disponibili diversi esemplari, oltre quello depositato
col fascicolo, essendo stata essa notificata a tutti i nostri
clienti. Unisco pure copia della mia comparsa conclusionale
alla Corte di Venezia, perchè può essere utile conoscere tut-
te le nostre deduzioni, all'effetto di dimostrare l'insuffi-
cienza di motivazione denunciata nel nostro ricorso.

Resto in ogni modo a sua disposizione per quanto
altro potesse a Lei occorrere perchè nulla sia omissso ai fini
di causa tanto più che i nostri rappresentati versano in bi-
sogno.

Molti doveri ed ossequi

devot.
G. P. Nobile

Roma, 8 marzo 1940

Egregio avv. Nobili,

Ho ricevuto la copia
del ricorso, la sentenza impugnata
e la memoria davanti la Corte
di Appello.

Ho elementi più che suffici^{enti}
per la dismissione che avverrà
nell'udienza del 26 marzo.

Finora gli avversari non
hanno notificato nulla al domi-
cilio Corsetti, ma forse deposi-
teranno, come d'uso, una
memoria ~~nei~~ ^{circa} giorni
prima della dismissione.

La terrà informata.

Con i migliori saluti

Intenza 13.2.439 H. 481

in Mass. Foro Italiano 439

H. 6 col. 105 —

La H principio stabilito dall'art.
120 Cod. shaduh, secondo cui tol-
tando la colpa esclusiva dell'inverigito
non vince quella presuntiva del
conduttore, non escludo che la re-
sponsabilità dello stesso, quantità la
sua prova liberatoria sia fallita,
possa come attenuata dalla colpa
concorrente del danneggiato

III Civile 26 marzo

Grati Giorgi
Caltaro

Pennarino e Superino

Ultima

relatore presidente
Margarita

Avv. MARIO NOBILI

BRENO - (Brescia)

JK

Breno 21 marzo 1940

A S.Ecc. l'On. Avv. Ivanoe Bonomi

ed all'Avv. Pier Francesco Corsetti

R O M A

=====

Giorgi - Remondino

Rientrato a Breno dopo il nostro colloquio del 15 corrente, ho ripreso in esame la pratica, specie in relazione alla eventualità che mi son proppettata del rigetto del nostro ricorso ed allo scopo di studiare se proprio esso sia infondato.

Ho così trovato una recentissima sentenza della Cassazione (il cui dispositivo figura sul Massimario del Foro Italia no 1939 Fasc. N.9 colonna 347) la quale mi sembra possa giovare.

Per Evitare a Loro la ricerca relativa, trascrivo qui di seguito la parte che mi pare interessante:

" E' vero che la legge stabilisce i casi in cui il conducente debba fare segnalazioni; ma quei casi normali non escludono che debbano egualmente farsi le segnalazioni quando vengano imposte dallanecessità di evitare il sinistro. Questa necessità rende doveroso per il conducente adottare, nelle singole contingenze, provvedimenti anche fuori dei casi prescritti dalla legge, nel che si concretizza l'obbligo generico di avere ogni cura per evitare che il danno si verifichi ".

Questa sentenza, che porta la data 22 maggio 1939 ed il N.1714, mi sembra vada anche al di là di quello che noi sosteniamo fosse l'obbligo del conducente della macchina Remondino.

Comunque, poichè sugli altri nostri motivi, si potrà portare l'appunto che essi sostanzialmente sono di merito, potrà essere utile su quello insistere per spiegare che la segnalazione acustica, è necessaria anche in rettilineo, specie dato che il conducente ha dichiarato di avere avvistato il Giorgi alla distanza di circa 80 metri sulla sua sinistra, cosicchè l'allarme avrebbe potuto farlo deviare, per lo meno di quel tanto che poteva essere sufficiente ad evitare l'investimento.

Chiedo scusa di questa libertà, ma io ho voluto prendermela, sia per uno scrupolo mio, sia in seguito alle mie riflessioni dopo il nostro colloquio.

Con l'occasione molti auguri per le prossime feste e distinti doveri e saluti

dist. -
M. Nobile

AVANTI LA R. CORTE D'APPELLO

di = VENEZIA =

Nella causa

di

VOGINI BORTOLINA fu Maurizio ved. Giorgi, GIORGI ELI-
SA, MARGHERITA e MAURIZIO fu Francesco da Breno (Bre-
scia per sè e quali Eredi di Giorgi Francesco fu Gio-
vanni coll'Avv. Mario Nobili e col Procuratore Avv.

Renzo Franco di Venezia = ATTORI APPELLANTI =

contro

REMONDINO CAV. UFF. ERNESTO fu Vincenzo da Verona e
NOFERINI MINO fu Mario da Verona, col Procuratore Avv.

Mario De Luca da Verona = CONVENUTI APPELLATI =

in punto a

Riforma sentenza 24-27 Gennaio 1938 - del R. Tribunale
di Verona. =

COMPARSA CONCLUSIONALE DEGLI APPELLANTI

IN FATTO. = Il Cav. Uff. Ernesto Remondino di Verona
nel giorno 26 Ottobre 1933 percorreva colla sua au-
tomobile Bianchi S 5 N. 6708 VR condotta dal suo au-
tista Noferini Mino, la strada statale Breno-Edolo
in Provincia di Brescia, quando, giunto in località
Badetto di Ceto, investiva mortalmente il Geom. Gior-
gi Giovanni di Francesco da Breno, che in motocicletta
proveniva in senso contrario.

Aperto procedimento penale contro il conducente Noferini per omicidio colposo, questi veniva rinviato al giudizio del Tribunale di Brescia, il quale con sentenza 29 Maggio 1934 lo proscioglieva dalla imputazione per insufficienza di prove. La Corte di Appello di Brescia, alla quale il Noferini ricorse, con sentenza 16 Febbraio 1935 confermava l'assoluzione dubitativa. Ma la Corte di Cassazione in data 27 Maggio 1935 annullava senza rinvio l'anzidetta sentenza della Corte di Brescia dichiarando che "il fatto non era preveduto dalla legge come reato".

Con citazione 25 Febbraio 1936 N. 2336 Rep. Uff. Giud. Zanetti i genitori ed i fratelli del Giorgi, convenivano avanti il Tribunale di Verona, sia il conducente dell'autovettura, che il proprietario, per sentirli solidalmente condannare al risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto ed in conseguenza dell'investimento di detto loro congiunto.

Tale adito Collegio con sentenza 24-27 Gennaio 1938 assolveva i due convenuti dalle domande condannando gli attori nelle spese.

Essendosi reso defunto in data 3 Ottobre 1937 il Giorgi Francesco, la Vedova ed i figli, in proprio e quali Eredi di lui, notificavano al Remondino ed al Noferini atto d'appello contro la suddetta sen-

tenza.

E tale gravame codesta Ecc.Corte è ora chiamata ad esaminare e giudicare.

DIRITTO

- I) Gli appellanti hanno scritto nell'atto introduttivo del giudizio in questa sede che il Tribunale di Verona ha disatteso i principi e le norme che regolano le responsabilità derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e che ha fatto erronea applicazione dell'art.25 C.Proc.Penale e su questi motivi essi devono insistere.

Invero e primamente si impone una osservazione che appare manifesta dalla prima lettura della sentenza ed ^{che} questa ha affermato come la formula di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato equivalga in concreto alla assoluzione per non aver commesso il fatto. E' facile obiettare che, se la Corte di Cassazione questo avesse voluto, lo avrebbe espressamente proclamato tanto più che il ricorrente lo aveva demandato come sua prima conclusione.

E' questo il primo, grave e manifesto errore in cui i Giudici di Verona sono caduti e che dovrà essere da codesta Ecc.ma Corte riparato. Non è lecito deformare una pronuncia, una formula di pronuncia col dire che in sostanza essa equivale ad un'altra: Se in so

stanza fosse stato il caso di ritenere la posizione processuale del Noferini tale da importare esclusione che egli abbia commesso il fatto, è ovvio e naturale che il Supremo Collegio avrebbe indubbiamente deciso in conformità. Se invece esso ha adottato una decisione meno completa, meno ampia, meno liberatoria, evidentemente si è perchè ha ritenuto ricorrere solo questi estremi.

,I Primi Giudici hanno così fatto applicazione erronea dell'art.25 Codice Proced.Penale collo estenderlo anche alla sentenza penale di proscioglimento del Noferini per inesistenza di reato e col dichiarare per l'effetto improcedibile l'azione degli Eredi Giorgi.

E' questa la prima ragione di doglianza degli appellanti, ragione alla quale sembra non si possa non fare buon viso.

- 2) Ma il Tribunale va poi ancora emendato per avere malamente interpretata la sentenza della Suprema Corte, nello scrivere e nel proclamare che, secondo Questa; il conducente Noferini "non incorse in nessuna colpa, nè dette causa al fatto", è collo affermare che essa Suprema Corte ha fatto una indagine completa, tale da escludere la presunzione di cui all'art.122, ore 120 Codice della Strada.

Ma basta leggere la motivazione di quella sentenza per averne netta e precisa l'impressione che il Tribunale di Verona l'ha superficialmente esaminata e che la completezza di indagine sul fatto da parte del Giudice penale non sussiste menomamente, mentre invece esso Giudice penale si è limitato a fermare la sua attenzione sui titoli di colpa della Pubblica Accusa portati a carico dell'imputato e nulla più.

Basta richiamare punto per punto ed in ogni parte quella motivazione per arrivare alla conclusione che il giudizio penale non è stato così totalitario da escludere, oltre che la presunzione di colpa del conducente quale sancita dal Codice della Strada, anche ogni e qualsiasi ipotesi di colpa civile a carico suo; non è stato tale da rigettare invece tutta la causa del fatto sul povero Giorgi.

Invero la Cassazione comincia col proclamare la massima che la Corte d'Appello di Brescia (la quale aveva tenuta ferma la assoluzione del Noferini per insufficienza di prove), non ha indicato alcun elemento capace di portare a ritenere l'esistenza di un reato.

. Dopo questa premessa, che appare manifestamente informatrice di tutta la successiva motivazione, e che ferma la causa sul terreno puramente penale, il Supremo Collegio accenna alle due versioni profilatesi

avanti il Tribunale e la Corte di Brescia quella dei testimoni a difesa dell'imputato secondo la quale questi procedeva a velocità moderata e sulla propria destra mentre il Giorgi marciava a velocità pazzesca e sulla propria sinistra; quella dei testimoni di parte civile e d'accusa secondo la quale era l'imputato che correva a forte velocità, mentre il Giorgi seguiva la sua destra a velocità minima e moderata.

Dopo questa enunciazione la Corte afferma che se anche fosse vera la versione di parte civile che cioè il Noferini correva a 70-80 Km., non si riscontrerebbe tuttavia nel suo comportamento alcuna inosservanza di disposizioni del Codice Stradale od alcuna negligenza o imprudenza.

Prosegue la sentenza collo scrivere che "resterebbe solo il fatto che prima dell'investimento l'automobile del Noferini avrebbe sbandato sulla propria sinistra, giusta le tracce esistenti sul terreno, che però se anche queste tracce si riferissero alla vettura del Noferini, questo non sarebbe senz'altro un elemento di causalità riguardo al successivo scontro, dal momento che nel rettilineo successivo il Noferini riprese la sua destra spingendosi il più possibile sulla sponda esterna al sopraggiungere improvviso del Giorgi dal suo lato destro; ossia lo scontro

non è dipeso dalla grande velocità a cui, secondo una versione si sarebbe spinto il Noferini, bensì dall'aver irregolarmente continuato il Giorgi la sua corsa sulla propria sinistra".

E' questa esattamente e testualmente la motivazione del Supremo Collegio e però è d'uopo concludere che questo non ha portato il suo esame, non si è preoccupato d'altro che della velocità dei due veicoli e della mano da essi tenuta, che erano, ripetiamo, i due elementi di colpa che la Pubblica Accusa aveva elevato a carico del conducente della vettura automobile.

A questa stregua gli eredi Giorgi deducenti sono i primi a riconoscere che se essi volessero porre a fondamento della loro azione di danno o l'eccesso di velocità del Noferini, o la sua mano falsa, ben a ragione e giustamente potrebbe essere loro obbiettata la pronuncia definitiva della Cassazione, ben a ragione la loro domanda dovrebbe dirsi improcedibile, così come se essi volessero dedurre e portare nuovi elementi di prova ancor diretti a porre in essere una responsabilità del Noferini connessa ed in rapporto alla velocità ed alla mano da lui tenuta.

Gli Eredi Giorgi non hanno chiesto al Tribunale di Verona nè chiedono a codesta Ecc.ma Corte la con-

danna del Noferini per l'uno o per l'altro di questi due titoli di sua colpa già esclusi dalla Cassazione; non chiedono nè hanno chiesto alcuna prova al riguardo.

Essi appellanti in questo giudizio civile hanno posto e pongono a fondamento della loro richiesta di risarcimento fatti ben diversi, che nel giudizio penale non sono stati in alcun modo deliberati non solo, ma neppure profilati, fatti che non hanno alcun rapporto colle velocità dei veicoli e colla mano da essi tenuta, che non sono neppure particolari, od aspetti, sia per nuovi, di prova ancor diretta a configurare la responsabilità del Noferini in relazione alla velocità ed alla mano, ma che costituiscono, indipendentemente da questi, veri e proprio nuovi e diversi titoli di colpa civile.

E queste nuove circostanze enunciate e che gli Eredi Giorgi avevano domandato di provare, come pur lo chiedono a codesta ecc.ma Corte, dovevano valere e valevano a stabilire che il Noferini fu in colpa, in altra colpa che quella penale a lui addebitata nel relativo procedimento, e non potevano in alcun modo, se fossero state ben vagliate e ben esaminate, permettere ai Primi Giudici di proclamare come fecero che il Noferini non incorse in nessuna colpa, nè dette

causa al fatto, che questo va invece imputato al motociclista ed esclusivamente a lui.

Per altro verso tale nostre affermazioni e tali nostre domande di prova relative venivano a dimostrare come l'indagine del Giudice penale non sia stata completa, come essa non abbia preso in esame ogni fatto ed ogni comportamento dell'imputato capace di essere causa efficiente e concausa dell'investimento e di escludere sotto ogni aspetto e completamente ogni sua responsabilità.

E perciò anche sotto questo profilo la sentenza del Tribunale è stata ~~anche~~ errata.

Per l'effetto doveva il Tribunale dichiarare che il procedimento penale contro il Noferini non aveva esaurito ed investito tutto il campo di indagine anche sulla colpa civile e che perciò, di fronte alle possibilità di altre colpe, oltre quelle escluse dalla Cassazione, quali prospettate dagli Eredi della vittima, doveva essere tenuta ferma la presunzione di colpa di cui all'art. 122 dell'abrogato Codice della Strada o quantomeno dovevasi far luogo all'ammissione delle prove proposte ed articolate dagli Eredi stessi a dimostrare i nuovi e diversi titoli di colpa.

Tutto ciò anche in omaggio ai principi recentissimamente affermati dal Supremo Collegio e da esso si-

IO

no ad ora tenuti sempre fermi senza alcuna deviazione, senza alcuna incertezza o perplessità.

Ci limitiamo a riprodurre la motivazione di una sentenza ed il dispositivo di alcune altre ultimissime.

Sentenza 6 Dicembre 1935-14 Gennaio 1936 della 3a Sezione Civile di Cassazione in causa Fricker contro Magni:

"Nella specie l'elemento soggettivo su cui il giudice penale dovè portare il suo esame, e su cui pronunciò fu, se nel comportamento del Fricker, vi fosse stata colpa e invece nell'attuale giudizio civile compito del giudice è di esaminare e dichiarare se il Fricker, seppure non sia stata dimostrata una sua colpa in sede penale, abbia avuto ogni cura per evitare che il danno avvenisse, e cioè abbia usato una particolare diligenza a sensi dell'articolo 120 codice stradale, il quale espressamente la esige al fine di liberare il conducente e il proprietario dalla responsabilità causata dalla circolazione del veicolo, che invece pone ex lege a loro carico se quella particolare diligenza non riescano a provare d'averla usata.

"Così essendo è palese come il fondamento della responsabilità civile, nei casi della specie, possa differire essenzialmente da quelle della respon-

II

"sabilità penale per escludere la quale ultima basta
"che risulti non esservi stata né imprudenza né
"negligenza né inosservanza di regolamenti e discipli-
"na, mentre per escludere la prima si deve dimostrare
"inoltre che vi sia stata, la speciale diligenza volu-
"ta dall'articolo 120 la cui mancanza basta di per
"sé sola a mantenere la responsabilità del risarcimen-
"to del danno a carico del conducente ~~de~~ del proprietario.

"E da ciò consegue che la dichiarazione del giudice
"penale sulla non esistenza o insufficienza di prove
"della colpa, non esaurisce il dibattito sulle re-
"sponsabilità civile del danno, che può e deve es-
"sere compiuta dal giudice civile senza punto in-
"frangere il disposto dell'articolo 25 codice proce-
"dura penale eccetto che il giudice penale abbia di-
"chiarato che il fatto non sia avvenuto e che lo im-
"putato non vi abbia preso parte, oppure che l'impu-
"tato non è responsabile perchè tra il suo operato
"e l'evento dannoso manca in modo assoluto il nesso
"di causalità giuridica per essere stato l'evento
"causato esclusivamente dalla condotta del danneggiato
"o di terzi casi estranei alla presente causa.

"Nel senso suespresso è costante la giurisdizione
"di questo Supremo Collegio".

, Sentenza 14 Luglio 1937 in Massimario Foro Italiano

1937 Fasc. N.19 colonna 546 N.2502:

"L'assoluzione dell'autista per mancanza di colpa
"non basta ad esonerare l'autista stesso dalla re=
"sponsabilità civile presunta dall'art.120 cod.stra=
"dale,essendo all'uopo necessario che risulti altre=
"si aver egli posto ogni cura per evitare il danno,
"onde in tal senso è ammissibile l'azione civile non
"ostante la detta assoluzione.

"Vi è, invece preclusione di essa quando la sentenza
"penale, oltrechè escludere ogni colpa dell'imputato
"abbia dichiarato che questi usò da parte sua la cu=
"ra di speciale diligenza sopradetta; e che l'evento
"fu dovuto a colpa esclusiva del danneggiato".

1937

Sentenza 27 Luglio in Massimario Foro Italiano
1937 Fasc.N.21 Colonna 604-N.2770:

"L'assoluzione dell'imputato"perchè il fatto non
"costituisce reato"non costituisce preclusione della
"azione civile,a sensi dell'art.25 cod.proc. penale.

"Per quanto riguarda particolarmente i danni di=
"pendenti dalla circolazione dei veicoli,la respon=
"sabilità civile,anche se sia intervenuta sentenza
"di assoluzione con la formula suddetta,non può es=
"sere esclusa se il conducente non vinca la presun=
"zione di colpa,posta a suo carico dall'art.120 del
"cod.stradale.

"Ma se nel giudizio penale si accerti che l'unica
"causa dell'evento sia estranea all'azione od omis=
"sione dell'imputato e dipenda dal fatto della vittima,
"non può il giudice civile emettere una sentenza di
"responsabilità".

Sentenza 26 aprile 1938 in Massimario Foro Italiano
1938 Fasc.N.12 Colonna 298 N.1400:

"La sentenza del Giudice penale che assolve l'im=
"putato dall'imputazione di lesioni cagionate per
"investimento da veicoli,perchè il fatto non costi=
"tuisce reato,ritenendo che l'imputato abbia osser=
"vato le norme stabilite dalla legge sulla circola=
"zione stradale,non preclude l'esercizio dell'azione
"civile per risarcimento di danni,per sottrarsi al
"quale deve il conducente dimostrare di aver fatto
"in relazione alla circostanza di tempo e di luogo
"in cui avvenne il sinistro,quanto era possibile e
"prevedibile per evitarlo.

"Preclusione sussisterebbe tuttavia se il giudice
"penale,par assolvendo perchè il fatto non costituisce
"reato,affermi che l'investimento sia dovuto unica=
"mente ed esclusivamente a colpa dello stesso lesore o
"di un terzo,od a caso fortuito".

- 3) Ma le controparti e con esse la sentenza appellata,
si sono richiamate alle ultime frasi del giudicato

penale di Cassazione nelle quali, come abbiam visto, si dice che lo scontro sarebbe dipeso non dalla velocità dell'automobile, ma dall'aver il Giorgi irregolarmente continuato la sua corsa sulla propria sinistra, per inferirne, sull'appoggio della giurisprudenza stessa da noi sopra invocata, che la Cassazione ha così escluso qualsiasi loro colpa e l'ha rigettata tutta ed esclusivamente sul povero Giorgi in relazione alla sua condotta di marcia.

Al riguardo occorre osservare che quelle frasi della sentenza penale non sono apodittiche nè a sè stanti, ma son precedute dalla congiunzione "ossia" che le riunisce al precedente discorso (chiuso con un punto e virgola non con un punto fermo) e che le mette evidentemente in funzione coll'argomento ivi trattato, relativo cioè alla mano tenuta dall'autista.

E' così del tutto chiaro che esse frasi vanno riferite alla premessa che l'automobilista pur essendo stato in un primo tempo a sinistra, successivamente si riportò sulla propria destra e che ciò senz'altro non potrebbe costituire un elemento di causalità coll'evento perchè il motociclista si mantenne irregolarmente alla propria sinistra. In altri termini la Cassazione ha ritenuto che la mano sinistra originariamente seguita dall'autista non costituiva

per lui una colpa penale perchè non appariva e non risultava provata una qualche relazione tra questa posizione primitiva e lo scontro col Giorgi, dato che l'automobile prima dello scontro stesso aveva ripreso la propria mano regolamentare.

Il dire perciò che con queste espressioni la Corte Suprema ha conclamato la colpa totale ed esclusiva del motociclista, sembra manifestamente fuori luogo, siccome contrario al pensiero evidente di quel Collegio Giudicante. Il dire che con ciò l'autista viene ad avere implicitamente dimostrato che egli ebbe ogni cura perchè il fatto non avesse a verificarsi, è un errore che gli appellati ben potevano sostenere a loro difesa ma che il Tribunale non poteva nè doveva commettere.

Appare indubbio che se tale fosse stato il pensiero del Giudice penale, la formula di assoluzione avrebbe dovuto essere, non già ^{di} inesistenza di reato, ma di non partecipazione dell'imputato al fatto, così come abbiamo sostenuto nella prima parte di questa nostra esposizione. Notisi che si tratta del più alto Corpo giudicante, di quello perciò che non può essere tacciato di avere usati termini giuridici inesatti.

E' perciò più che evidente, anche alla stregua delle

prime espressioni della sentenza della Cassazione da noi più sopra riportate, che cioè per la dichiarazione di assolutoria per insufficienza di prove occorre l'accertamento di un qualche dato che faccia presupporre l'esistenza di un reato, che il pensiero esatto dei Giudici che quella sentenza hanno scritto è stato soltanto di esclusione di colpa penale, non di esclusione del fatto a carico dell'imputato.

È questo se anche le citate ultime frasi della sentenza in esame fossero a sè stanti e non, come abbiamo visto, congiunte colle precedenti. Perchè il dire, che lo scontro è dipeso dal fatto che il motociclista ha continuato la sua corsa irregolare a sinistra, non esclude senz'altro e di per sè una colpa perlomeno concorrente dell'autista, quella di non avere fatto tutto quanto stava in lui per ovviare al comportamento errato del motociclista. Noi infatti affermiamo che per il fatto solo che uno si trova a sinistra non può essere lecito all'automobilista di travolgerlo ed ucciderlo ed egli ha sempre il dovere di provare che nonostante la falsa manovra di chi veniva in senso a lui contrario, egli ha tuttavia posto in essere tutto quanto stava nella sua capacità per impedire il verificarsi dell'incontro o perlomeno per attenuarne il più possibile le conseguenze.

Il Noferini nelle dichiarazioni rese ai Reali Carabinieri il giorno stesso del fatto e da noi prodotte in copia=Doc.N.5 di I° Giudizio=dichiarò di aver avvistato la motocicletta a circa 80 metri di distanza e però egli aveva il preciso dovere di ovviare o tentar di ovviare al comportamento colposo del motociclista, di correggere cioè l'errore iniziale di questo in tutti quei modi che le circostanze e le buone norme di circolazione dovevano suggerirgli.

E perciò, pur partendo o prendendo per certo ed indiscutibile quanto ha ritenuto il Supremo Collegio, che cioè il fatto velocità non costituisce colpa per il Noferini anche se eccessiva e che quest'ultimo al momento dello scontro teneva la propria destra, mentre il Giorgi era a sinistra, pur con questo non si può ancora concludere, nè fu dichiarato, che il luttuoso evento si sia verificato per totale ed esclusiva colpa del Giorgi e che con ciò sia da escludersi anche ogni colpa civile dell'autista così da dichiarare che quest'ultimo ha usato ogni cura perchè il danno non avesse a verificarsi. Tra il comportamento, sia pur colposo, di una parte e l'esclusione completa di colpa dall'altra esiste ancora un abisso che non è stato dalla sentenza penale in alcun modo colmato.

E' così che noi, forti della citata giurisprudenza co-

me sopra, riteniamo di potere affermare che nella specie non sussiste impedimento all'azione civile, in quanto la sentenza penale non ha affermato che l'investimento è stato determinato unicamente ed esclusivamente a colpa dell'investito. E ciò tanto più in considerazione che l'indagine del Magistrato penale non è stata completa in tutti gli aspetti e comportamenti rispettivi del motociclista e dell'autista quali da noi illustrati avanti il Tribunale e che di seguito andiamo par qui a richiamare.

- 4) Difatti noi abbiamo assunto ed assumiamo di provare che il Noferini prima della curva, che era cieca, non ha dato alcuna segnalazione.

Una volta che fosse dimostrata questa circostanza verrebbe automaticamente ad istituirsi un nesso di causalità col verificatosi evento, perchè è chiaro ed indubbio che, se il Noferini avesse suonato, il Giorgi, dalla sinistra in cui si trovava, si sarebbe portato o potuto portare sulla propria destra, modo cioè da evitare l'urto. Questo elemento di colpa che non venne menomamente esaminato in sede penale, si traduce in una responsabilità manifesta dell'autista e perlomeno in una sua corresponsabilità.

Detta omessa segnalazione acustica e la visuale non libera della curva, noi avevamo domandato al Tri-

bunale di provare, ma il Tribunale ce lo ha negato .
 per le ragioni dianzi confutate. Non solo, esso Collegio al proposiyo è caduto in grave equivoco, essendosi condotto ad affermare che l'indagine penale avrebbe pur ritenuto "come le segnalazioni di avvertimento poco avrebbero giovato".

Ora se noi esaminiamo non pure la sentenza della Cassazione, ma altresì i vari atti del procedimento penale, esibiti in copia, parte dai nostri avversari e parte da noi, non troviamo alcun richiamo alle segnalazioni da parte dell'automobilista, cosicchè lo assunto del Tribunale come sopra riferito è del tutto erroneo e non corrispondente al vero stato delle cose. E difatti neppure gli appellati hanno sostenuto che un assunto sifatto abbia formato specifico oggetto di disamina penale.

E' perciò, questo nostro addebito, un fatto del tutto nuovo, generatore di colpa e perciò di responsabilità.

Ma il Tribunale ha anche soggiunto al riguardo che, "data la situazione della strada e degli autoveicoli il Nocerini non vi era tenuto". E' una deduzione quanto mai strana perchè non si comprende come in una curva cieca si possa escludere l'obbligo del segnale d'allarme, specie in presenza dell'art. 29 del Codice della Strada allora in vigore.

R.D. 2 Dicembre 1928

N.3179=il quale prescrive:"prima di sorpassare ovvero prima di incrociare nei punti malagevoli, in prossimità delle biforcazioni o dei crocevia, ed ogni qualvolta la strada innanzi non sia libera o visibile per un tratto sufficiente, i conducenti sono tenuti a richiamare l'attenzione di altri conducenti e dei pedoni facendo uso dei segnali regolamentari o della voce.

Notisi anche che,infatto di segnalazioni acustiche,la giurisprudenza ha adottato principi molto rigidi e restrittivi essendo giunta ad affermare l'obbligo anche quando la visuale sia aperta;basta la presenza di un semplice impedimento qualsiasi alla libera circolazione.

Si veda al riguardo la sentenza 27 Luglio 1937 della Corte di Cassazione in Massimario Foro Italiano 1937 Fasc.N.21 Col.605 N.2766:"Le segnalazioni acustiche,nei luoghi e nei casi in cui sono obbligatorie debbono essere osservate anche quando la visuale sia libera e sia perciò agevole scorgere il veicolo sopraggiungente."

E' poi anche il caso di osservare come non poteva il Tribunale a priori escluderne la necessità senza prima aver visto i luoghi e sentiti i testimoni.

5) Ma non è tutto qui,nell'occasione il Noferini dimo=

strò di non possedere in alcun modo la padronanza del proprio veicolo, di non avere la necessaria capacità a condurlo, o comunque di non avere nell'occasione usato nè l'una nè l'altra. Difatti egli non si curò di subito fermare la sua automobile col far prontamente azionare i freni, allor quando vide il Giorgi venirgli incontro su mano falsa. Abbiám già avvertito che egli Noferini nella dichiarazione fatta in quello stesso giorno ai Reali Carabinieri = doc. N. 5 fasc. Primo giudizio = riferì di aver visto il Giorgi a circa 80 metri di distanza ciò che gli avrebbe permesso sia di dare le segnalazioni acustiche per richiamare l'attenzione di lui e per farlo rientrare sulla propria destra, sia di fermarsi a ciò qualunque potesse essere la sua velocità.

Nullainvece di tutto ciò; egli pur avendo visto, e proprio a suo dire, il motociclista venirgli contro, continuò imperterrito la sua strada, piegandosi soltanto gradualmente verso la propria destra dalla sinistra in cui si trovava, senza, diciamo, dare l'allarme nè fermarsi. Neppure un colpo di freno!

Che questo sia risultato dal fatto che esso Noferini dopo l'investimento e colla motocicletta incastrata tra il cofano e la sua ruota di sinistra e col cavalletto di questa abbassato e conficcato nel terreno

(cioè tutto che agiva da freno), dopo avere lasciato in aria il corpo del povero Giorgi (testi penali Gasperini, Pessognelli e Poli), dopo l'urto ebbe a percorrere ancora esattamente metri 6,95 di strada, senza che mai abbia fatto il menomo movimento per arrestare la sua vettura. V. schizzo Doc. N. I. =

E' al riguardo sintomatica la frase da lui detta ai Reali Carabinieri e riportata nella sua dichiarazione come sopra da noi dimessa già in primo giudizio = Doc. N. 5 =, frase che rivela come egli alla vista del motociclista che veniva nella sua direzione abbia perduto la padronanza del suo veicolo: "di fronte alla velocità ed alla imperizia del motociclista, non abbia altro scampo che quello di lasciarsi investire!...".

- 6) Ma tutto ciò non basta ancora: attesa la velocità moderata del Noferini, a lui oramai tale definitivamente riconosciuta dalla Cassazione, egli Noferini, alla vista del motociclista che gli veniva contro nella stessa sua direzione, se vero è che quest'ultimo marciava sulla propria sinistra, avrebbe dovuto sterzare bruscamente a destra, non gradualmente come fece, per buttarsi completamente a destra ciò che non avrebbe potuto costituire, per lui e per le persone da lui ospitate, alcun pericolo appunto in rapporto

alla velocità sua ridotta. Anzi questa manovra l'avrebbe sottratto, lui ed i suoi, all'urto frontale colla motocicletta del Giorgi ed ai pericoli conseguenti.

E se anche con ciò egli fosse andato a toccare il muro, data, ripetiamo, la poca velocità, nessuna persona della sua automobile ne avrebbe sofferto danno.

Si sarebbe salvata la vita del Giorgi perchè l'urto, o non sarebbe avvenuto, od avrebbe causato conseguenze molto meno gravi. Infatti il Giorgi, anzichè incastrarsi tra la ruota di sinistra ed il cofano, anzichè urtare perpendicolarmente contro la testa della vettura così da riportare lo schiacciamento in più punti della scatola cranica, avrebbe nella peggiore delle ipotesi, colpito la vettura sul suo fianco sinistro, cioè di striscio, risparmiandosi il cozzo violento che lo condusse a morte.

La verità di questa nostra affermazione si desume dagli atti del procedimento penale e proprio dal citato disegno planimetrico fatto compilare dal Giudice penale il giorno stesso del fatto, disegno che noi abbiamo unito in copia autentica al fascicolo di primo giudizio = Doc. N. I =. Risulta infatti da questo schizzo che il punto di scontro, ivi segnato con S maiuscola, si trova alla distanza di metri 3.10 dall'estremità della strada, lato destro per il Noferini, cosicchè è

di tutta evidenza che la automobile non aveva deviato completamente a destra, come fece, dopo l'urto, perchè nei metri 3.10 di spazio suddetti, potevano stare non una, ma due vetture automobili. Difatti, per quanto larga sia quella del Noferini, una Bianchi S 5 non poteva oltrepassare metri 1.60.

E' così già dimostrato in ogni modo ci offriamo di dimostrare ancora ove occorre, che il Noferini omise di bruscamente ed immediatamente sterzare sulla propria destra, il che configura e concreta un altro elemento di colpa a suo carico, altro elemento di colpa non mai delibato in sede penale.

7)

In queste condizioni di cose, che noi ci siamo offerti di provare e che ancor qui domandiamo di essere ammessi a provare (che cioè, il Noferini non ha dato alcuna segnalazione acustica, non ha frenato immediatamente e bruscamente, non ha deviato improvvisamente e d'un subito alla vista del motociclista per permettergli l'incrocio o perlomeno l'urto di striscio non ha avuto la piena padronanza del proprio veicolo nel fermarsi quando alla distanza di 80 metri avvistò il motociclista su mano falsa) stanno altrettanti titoli di colpa civile dell'autista, per i quali questi deve essere tenuto responsabile o quantomeno corresponsabile della morte del Giorgi.

E sono tutti fatti nuovi che il Giudice penale non ha menomamente delibati e che inoltre non contraddicono in alcun modo le sue affermazioni perchè non hanno alcuna relazione colle ragioni di colpa ~~ivi~~ contestate al Noferini.

Tutto ciò dimostra quanto sia stata erronea la proposizione scritta dal Tribunale che "fatti nuovi si estrinsecano di colpa non stati addotti", quando già in prima sede noi avevamo mossi al Noferini questi stessi addebiti e domandato di provarli con sopralluogo e testimonialmente.

In conclusione la impugnata sentenza dovrà essere in ogni sua parte riformata per far luogo in principalità alla affermazione immediata di colpa dei due convenuti appellati sulla base della presunzione di cui all'art. 122 del cessato Codice Stradale perchè non distrutta dal giudicato penale alla stregua della come sopra dimostrata incompletezza di indagine in rapporto ai vari possibili comportamenti dell'autista quali da noi illustrati.

Se invece la Corte Eco. ma fosse per entrare in diverso avviso dovrà tuttavia ammettere le prove da noi già dedotte e che si vanno qui a riproporre onde stabilire i fatti nuovi di colpa del conducente o quantomeno ancora il concorso della sua colpa con quella del

motociclista, ciò che importerà sempre l'obbligo di risarcimento del danno sia pure in misura proporzionalmente ridotta.

- 8) Agli incumbenti per interrogatorio e per testi e per accesso giudiziale abbiamo aggiunto un'indagine peritale per chiarire circostanze che solo un tecnico può conoscere profondamente e per completare l'istruttoria testimoniale, in modo che nessun dubbio più in caso possa sussistere sulla colpa del Noferini.

Anche contro questo mezzo istruttorio non si può portare alcuna obiezione, almeno fondata, perchè esso non contrasta in alcun modo con la res giudicata penale, che non ha avuto una sola parola che si riferisca ai punti assegnati all'esame ed al giudizio del perito.

Si tratta di accertare se il comportamento dell'autista abbia corrisposto alle buone regole di guida d'automobile, se la manovra da lui adottata non sia stata tale da determinare o perlomeno da aggravare le conseguenze della collisione, se non sarebbe stata più acconcia un'eventuale altra manovra, ciò tutto che esula evidentemente dal campo penale e che pur esso non è stato neppure implicitamente escluso dalla sentenza di Cassazione.

- 9) Da ultimo resta la quantificazione dei danni che

i deducenti. hanno domandato e chiedono di provare contestualmente alla colpa per economia di giudizio.

Su di che occorre far presente che il Giorgi era un giovane professionista di anni 24 essendo nato il 3 Febbraio 1909 e costituiva, come Geometra appena diplomato=Doc.N.2 di primo Giudizio=, la speranza dei genitori e di tutta la sua famiglia tanto più che il padre si trovava in condizioni di assoluta incapacità a qualsiasi lavoro=Doc.NN.3 e 4= e per tali due condizioni egli è poi anche deceduto.

Non sarebbe il caso di dimostrare ^{quello} che poteva rappresentare ed avrebbe rappresentato per la sua famiglia il povero Giorgi sotto l'aspetto economico, perchè, essendo questo in funzione del guadagno, è di comune conoscenza. Un geometra, per poco che guadagni, nella media e nell'ordinario dei casi, deve necessariamente realizzare un minimo di almeno L.1000.=mille= mensili nette da ogni spesa, comunque per il caso che le controparti abbiano a muovere, contestazione o che il Collegio voglia tuttavia una prova, noi offriamo di stabilire testimonialmente che nella plaga in cui il povero Giorgi viveva e doveva esplicare la sua attività cioè nella Valle Camonica della quale Breno è capoluogo e centro, la media minima del guadagno netto di un geometra libero professionista od impie-

gato, ammonta appunto alla cifra indicata.

Stabilito il guadagno, è facile risalire all'indennità da corrispondere per la morte adottandosi il solito metodo di capitalizzazione della Cassa delle assicurazioni sociali. Secondo la tabella approvata con R.D. 9 Ottobre 1922 n. 1403 il coefficiente per un giovane di 24 anni e sei mesi, come era il Giorgi corrisponde al 18.724 per ogni lira di reddito.

Preciamente, sulla base del guadagno netto di lire mille mensili, cioè di L. 12.000 annue, si viene ad avere in concreto la cifra di L. 224.688.= che è la somma che noi chiediamo in risarcimento.

Intanto però e nelle more del giudizio e per il caso che codesta Ecc.ma Corte sia, per pronunciare una sentenza interlocutoria, chiediamo essa voglia attribuirci una provvisoria immediata di circa un quarto cioè L. 50.000.=

Per tutti i suespressi motivi e con riserva di ogni altra deduzione e produzione gli appellanti chiedono e concludono piaccia alla adita Ecc.ma Corte

GIUDICARE

In piena e totale riforma della sentenza 24-27 Gennaio 1938 del R. Tribunale di Verona;

I) In principalità:

Ritenuto ancora ricorrente e non distrutta dalla sen=

tenza penale la prosecuzione di colpa di cui alla rt. 122 del cessato Codice stradale=R.D. 2 Dicembre 1928 N.31791 come ai motivi:

Dichiara e tenuti in via fra di loro solidale i b
Cav. Uff. Ernesto Remondino fu Vincenzo, quale proprietario dell'automobile, ed il sig. Noferini Mino fu Mario quale conducente, a rifondere agli Eredi Giorgi i danni a loro derivati in dipendenza della morte del loro congiunto Geom. Giovanni Giorgi, nel complessivo ammontare di L. 224.688.= cogli interessi civili dalla data del fatto, oppure in quella minore somma che la Corte in sua Giustizia vorrà determinare.

Spese di causa e dei due gradi riduse.

2) In via subordinata:

Ritenuto il concorso di colpa del conducente l'automobile e del motociclista Giorgi, condannare sempre in solido gli stessi convenuti a corrispondere agli appellanti una cifra proporzionalmente inferiore a quella come sopra richiesta, cogli interessi dalla data del fatto e colle spese dei due gradi.

3) In via ulteriormente subordinata:

Dovere i due appellati medesimi versare agli appellanti una provvisoria immediata di L. 50.000.= ed ammettersi le seguenti prove:

Per interpello e per testi sui seguenti capitoli:

2) Vero che il 26 Ottobre 1933 il Geom. Giovanni Giorgi di Francesco da Breno, nel mentre percorreva in motocicletta la strada Capodponte-Breno, giunto in località Badetto di Ceto, venne investito dalla vettura automobile Bianchi S 5 N.6708 VR propria del Cav. Uff. Ernesto Remondino, guidata dall'autista Noferini Mino fu Mario. Descrivano i testi i particolari del fatto.

B) Vero che il conducente l'automobile, prima di arrivare alla curva sulla quale avvenne l'investimento e che è cieca, non diede alcun segnale di tromba;

C) Vero che prima del fatto, la vettura Noferini non fu in alcun modo frenata o fermata e che nemmeno venne prontamente ed immediatamente rivolta e portata dalla destra all'estremo margine destro della strada e che neppure dopo l'urto furono azionati i freni.

D) Vero che il Geom. Giorgi aveva cominciato a lavorare a Breno in Valle Camonica come libero professionista e che quivi il guadagno medio mensile di detta professione in condizioni di normale attività e nell'ordinario dei casi non era, nè è inferiore ad un minimo di L. 1000 mensili nette.

Voglia la Corte Ecc. ma disporre che tali prove vengano assunte in località.

Per perizia sui seguenti quesiti:

Udite le parti, vista la località, presi in esame i verbali di prova testimoniale sui capitoli di che sopra, fatti gli esperimenti che il perito riterrà del caso e che le parti richiederanno, dica il perito:

A) Se, data la condizione della curva era nelle buone regole dell'automobilismo e di necessità per segnalare il sopraggiungere dell'automobile, che si fosse azionata la tromba di allarme.

B) Se tale segnalazione avrebbe potuto, oltrechè essere percepita dall'altra parte della curva permettere ad un motociclista di regolare la propria velocità ed eventualmente anche di portarsi da sinistra a destra, attese pure le posizioni delle due macchine e la distanza di metri 80 alla quale il Noferini avvistò il motociclista.

C) Se, date le condizioni della località e le posizioni in cui si venne a trovare la vettura prima, durante e dopo lo scontro e come si ebbe questa a fermare, non era più consentaneo alle buone norme automobilistiche che la vettura, all'apparire della motocicletta irregolarmente sulla stessa sua destra, avesse frenato il più energicamente possibile e bruscamente sterzato dalla destra all'estremo margine destro della strada.

D) Se in caso fosse stata adottata tale manovra non sarebbe stato possibile il libero incrocio dei due

veicoli o perlomeno che la motocicletta avesse ad urtare l'automobile soltanto di striscio così da rendere meno tragiche le conseguenze del fatto.

E) Se dal modo come il fatto avvenne possa affermarsi che il Noferini abbia avuto la perfetta padronanza della sua macchina e se egli avrebbe potuto col suo comportamento evitare od attenuare l'incidente, usando maggiore abilità o sotto qualsiasi altro aspetto.

Piaccia altresì alla Corte Ec.c.ma condannare in solido i due appellati Remondino e Noferini a rimborsare agli Eredi Giorgi il valore della motocicletta in L.4500.=cogli interessi civili dal 26 Ottobre 1933 epoca dello scontro, o quantomeno ammettere sul punto prova per testi sul seguente capitolo:

Vero che la motocicletta Bianchi 175 tipo Sport montata dal povero Geom.Giorgi ed investita dall'automobile Remondino-Noferini era nuova, di fabbrica 1933 e che nell'investimento essa soffrì guasto totale ed irrimediabile.

In ogni caso colle spese dei due gradi di giudizio.

f. Avv. Mario Nobili

Copia



AVVOCATI

ANTONIO ADOLFO ORLANDINI

S. M. Formosa

Venezia 14. 1938

N. 186 Ruolo 1938.-

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

La Corte di Appello di Venezia - Sezione II costituita dagli Ill.mi Signori: Boschieri Comm. Giacomo - Presidente, Gregorich Cav. Uff. Otmare - Consigliere, Sussetta Cav. Uff. Mario - Consigliere, Pellegrini Cav. Uff. Gilberto - Consigliere, Tilli Cav. Uff. Alfredo Consigliere, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile, in grado di appello, promossa con citazione 11 marzo 1938 N. 334 rep. Uff. Giud. Loreja del Tribunale di Verona

da

VOGINI BORTOLINA fu Maurizio Ved. Giorgi, GIORGI ELISA, MANGHIVITA e MAURIZIO fu Francesco da Breno (Brescia) per sé e quali eredi di Giorgi Francesco fu Giovanni col proc. e domicil. in Venezia Adv. Benso Franco per mandato 26/9/1938 N. 14968/236 e col patrocinio dell'Avv. Mario Nobili di Breno - Attori appellanti

contro

Bemondino Cav. Uff. Ernesto fu Vincenzo da Verona e Hoferini Mino fu Mario da Verona, col proc. e domicil. in Venezia Adv. Adolfo Orlandini per mandato in cal-

CANCELLERIA
DELLA
R. CORTE D'APPELLO
DI VENEZIA

N. 84 R. Proventi

Copia N. Cinque

C. B. L. 300.00

quindi di
copia e di
autentica,, 42.50

TOTALE L. 342.50

Venezia, li 27/11 1938

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

Turcol

Giorgi Maurizio
(av. franco)

ce alla citazione e col patrocinio dell'Avv. Mario

De Luca da Verona - Convenuti appellati

In punto: riforma della sentenza 24-27 Gennaio 1938

XVII del Tribunale di Verona, ivi regis. 11 3-2-1938

al n. 1166 Vol. 24 Mod. III Esatte L. 60, 95.-

In tema: risarcimento danni per investimento automobilistico.-

Causa iscritta a ruolo al N. 186 in data 13 Aprile 1938 e spedita alla pubblica udienza del 18 Ottobre 1938, nelle quali i procuratori delle parti presero le seguenti

CONCLUSIONI

Per gli appellanti: Piaccia alla Ecc.^{ma} Corte in piena e totale riforma dell'appellata sentenza giudicare:

1) In principalità: Ritenuta ancor ricorrente e non distrutta dalla sentenza penale la presunzione di colpa di cui all'art. 122 del cessato Codice Stradale- R.D. 2 Dicembre 1928 N. 3719- come ai motivi.-
Dichiara tenuti in via fra di loro solidale il cav. Uff. Ernesto Remondino fu Vincenzo, quale proprietario dell'automobile, ed il sig. Noferini Mino fu Mario, quale conducente, a rifondere agli Eredi Giorgi i danni a loro derivati in dipendenza della morte del loro congiunto Geom. Giovanni Giorgi, nel complessi-



vo ammontare di L.224.668= cogli interessi civili dalla data del fatto, oppure in quella minore somma che la Corte in sua Giustizia vorrà determinare.-
Spese di causa e dei due gradi rifuse.-

2) In via subordinata : Ritenuto il, concorso di colpa del conducente l'automobile e del motociclista Giorgi, condannare sempre in solido gli stessi convenuti a corrispondere agli appellanti una cifra proporzionalmente inferiore a quella come sopra richiesta, cogli interessi dalla data del fatto e colle spese dei due gradi.-

3) In via ulteriormente subordinata: Dovere i due appellati medesimi versare agli appellanti una provvisoria immediata di L.50.000.- ed ammettersi le seguenti prove: Per interpellato e per testi sui seguenti capitoli:

A) Vero che il 26 Ottobre 1933 il Geom. Giovanni Giorgi di Francesco da Breno, nel mentre percorreva in motocicletta la strada Capodimonte - Breno, giunto in località Badetto di Ceto, venne investito dalla vettura automobile Bianchi S.5 N.6708 VR. propria del Cav.Uff.Ernesto Remondino, guidata dall'autista Noferini Mino fu Mario.- Descrivano i testi i particolari del fatto.-

B) Vero che il conducente l'automobile, prima di ar-

rivare alla curva sulla quale avvenne l'investimen-
to e che è cieca, non diede alcun segnale di tromba.-

C) Vero che prima del fatto, la vettura Moferini non
fu in alcun modo frenata o fermata e che nemmeno venne
prontamente ed immediatamente rivolta e portata dal-
la destra all'estremo margine destro della strada e
che neppure dopo l'urto furono azionati i freni.-

D) Vero che il Geom. Giorgi aveva cominciato a lav-
rare a Breno in Valle Camonica come libero professio-
nista e che quindi il guadagno medio mensile di det-
ta professione in condizioni di normale attività e
nell'ordinario dei casi non era, né è inferiore ad
un minimo di Lire 1000.- nette mensili.-

Voglia la Corte Ecc.ma disporre che tali prove ven-
gano assunte in località.-

Per perizia sui seguenti quesiti: Udite le parti, vi-
sta la località, presi in esame i verbali di prova
testimoniale sui capitoli di che sopra, fatti gli
esperimenti che il peritor riterrà del caso e che le
parti richiederanno, dica il perito:

A) Se, data la condizione della curva, era nelle buo-
ne regole dell'automobilismo e di necessità per segna-
lare il sopraggiungere dell'automobile, che si fos-
se azionata la tromba d'allarme.-

B) Se tale segnalazione avrebbe potuto, oltreché es-



sere percepita dall'altra parte della curva, permettere ad un motociclista di regolare la propria velocità ed eventualmente anche di portarsi da sinistra a destra, attese pure le posizioni delle due macchine e la distanza di metri 80 alla quale il Hoferini avvistò il motociclista.-

C) Se, data la condizione della località e le posizioni in cui si venne a trovare la vettura prima, durante e dopo lo scontro e come si ebbe questa a fermare, non era più consentaneo alle buone norme automobilistiche che la vettura, all'apparire della motocicletta irregolarmente sulla stessa sua destra, avesse frenato il più energicamente possibile e bruscamente sterzato dalla destra all'estremo margine destro della strada.-

D) Se, in caso fosse stata adottata tale manovra, non sarebbe stato possibile il libero incrocio dei due veicoli e per lo meno che la motocicletta avesse ad urtare l'automobile soltanto di striscio, così da rendere meno tragiche le conseguenze del fatto.-

E) Se dal modo come il fatto avvenne possa affermarsi che il Hoferini abbia avuto la perfetta padronanza della sua macchina e se egli avrebbe potuto col suo comportamento evitare od attenuare l'incidente, usando maggiore abilità o sotto qualsiasi altro asset-

to .- Piaccia altresì alla Corte Ecc.ma condannare in solido i due appellati Remondino e Hoferini a rimborsare agli Eredi Giorgi il valore della motocicletta in L.4500= cogli interessi civili dal 26 ottobre 1933 epoca dello scontro, e quanto meno ammettere sul punto prova per testi sul seguente capitolo: "Vero che la motocicletta Bianchi 175 tipo Sport montata dal povero Geom.Giorgi ed investita dall'automobile Remondino - Hoferini era nuova di fabbrica 1933 e che, nell'investimento, essa soffersse guasto totale ed irreparabile".- In ogni caso colle spese dei due gradi di giudizio.-

Per gli appellati: Piaccia alla Corte Ecc.ma confermare in ogni sua parte la appellata sentenza.- Spese rifuse.-

FATTO.-

Verso le ore 11 del 26/10/1933, mentre l'automobile di proprietà di Remondino Cav.Uff.Ernesto (Bianchi S.5 N.6708 VR.) carica di tre persone (Cappelletti, Romano, Zengolli Guglielmo ed il proprietario) condotta dall'autista Hoferini Mino, risalendo la Valle Camonica si trovava sulla strada Breno - Capodimonte in località "Badello" dopo esser uscita da una curva aperta ed essersi inoltrata in un rettilineo lungo più di 100 metri e largo m.6,35 tenendo la propria destra si scontrava con una motocicletta



(Bianchi Fraccia d'oro) che veniva in senso inverso che era guidata da Giorgi Giovanni e che pure uscita da altra curva (cieca) situata del lato opposto dello stesso rettilineo in discesa.- Lo scontro avveniva sulla parte destra percorsa dall'automobile ed il Giorgi gettato a terra, moriva sull'istante.- Iniziato il procedimento penale il conducente Noferini veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia con l'imputazione di omicidio colposo.- Il giudizio, con cui si costituivano parte civile Francesco, Maurizio Giorgi, rispettivamente padre e fratello dell'investito, si concludeva con sentenza 29-5-1934 del Tribunale suddetto, assolutoria del Noferini per insufficienza di prove e 16-2-1935 della Corte di Appello di Brescia confermatrice della precedente.- Senonchè su ricorso del Noferini, la Corte di Cassazione con pronuncia 27/5/1935, dopo avere ritenuto in fatto, che l'investimento era accaduto sulla destra dell'automobile, che dalle tracce era rivelato come pochi metri prima l'automobile stessa avesse lasciato la sinistra e, seguendo questa, era uscito dalla curva ed aveva iniziato la corsa del rettilineo, dopo aver considerato, quanto segue: "per la dichiarazione di assolutoria per insufficienza di prove occorre l'accertamento di qualche elemento, che secondo la

valutazione del giudice di merito porti a ritenere l'esistenza di un reato.- Invece la sentenza impugnata non ne ha indicato alcuno; secondo la versione dei testi a difesa l'imputato procedeva a velocità moderata e sulla propria destra mentre il Giorgi marciava a velocità pazza e sulla propria sinistra.- Secondo la versione dei testi di parte civile l'imputato avanzava a velocità di 70-80 chilometri mentre il Giorgi seguiva la sua destra a velocità minima e moderata.- Ma anche ammettendo questa ultima versione nel comportamento del Noferini non si riscontrerebbe alcuna inosservanza di disposizione del Codice Stradale o alcuna imprudenza o negligenza.- Resta solo il fatto che però, prima dell'investimento l'automobile del Noferini nella curva avrebbe sbandato sulla sinistra, come avrebbero rilevato tracce esistenti sul terreno; ma anche se si riferissero queste tracce alla vettura del Noferini, non se ne potrebbe dedurre senz'altro un elemento di causalità riguardo al successivo scontro, dal momento che nel rettilineo successivo il Noferini riprese la sua destra, stringendosi il più possibile sulla sponda esterna al sopraggiungere improvviso del Giorgi dal suo lato destro.- Ossia lo scontro non è dipeso dalla grande velocità a cui, secondo una versio-

ne, si sarebbe spinto il Hoferini, ma bensì dall'a-
vere irregolarmente continuato il Giorgi la sua cor-
sa sulla propria sinistra "dopo avere dunque, come
si è detto, così motivato, annullava senza rinvio,
perchè il fatto non è previsto dalla legge consue-
ta", - con la sentenza impugnata del 16-2-1935 della
Corte di Appello di Brescia.-

A distanza di diversi mesi dalla sopraindicata pro-
nuncia della Corte Suprema, oltre Giorgi Francesco
e Giorgi Maurizio che si erano già costituiti parte
civile nel giudizio penale, anche Vogini Stefania,
conjugata Giorgi, madre del ministrato e Giorgi Eli-
sa e Margherita sorelle dello stesso, con citazione
25/2/1936, riassunto con altra del 26/3/1937 conveni-
vano dinanzi al Tribunale di Verona tanto il proprie-
tario Civ. Off. Remondino, quanto pure il conducente
della macchina Mico Hoferini, per sentirli condannar-
re, in via solidale, al risarcimento dei danni sof-
ferti da essi richiedenti, in conseguenza dell'in-
vestimento mortale del loro congiunto, danni che ve-
nivano poi precisati nella somma di L. 224.688.-, al
rimborso del valore della motocicletta fissato in
lire 4500 oltre agli interessi ed alle spese di lite.-
Resistevano alle domande degli attori i convenuti
osservando fra altre che l'azione civile era nel ca-

so in esame inammissibile in quanto il giudizio penale aveva attribuito l'esclusiva causa del triste evento alla vittima stessa.- Il Tribunale di Verona con sentenza 24-27 Gennaio 1938 assolveva i due convenuti dalle domande, condannando gli attori anche alle spese.-Avverso tale sentenza hanno questi ultimi e precisamente la vedova ed i figli di Giorgi Francesco - deceduto nel frattempo- interposto in tempo utile appello e nel giudizio così radicato in questa sede, le parti hanno concluso, come in proemio della presente.-

DIRITTO

Ingiusta e gravatoria sostengono gli appellanti attori essere nei loro riguardi la sentenza di primo grado, per aver la stessa disatteso i principi e le norme che regolano la responsabilità derivante dalla circolazione degli autoveicoli; estendendo la preclusione prevista dall'art.25 Cod.proc.pen. anche alla sentenza di proscioglimento del Noferini "perchè il fatto non costituisce reato" mentre il suaccennato articolo non era affatto applicabile a sentenze assolutorie profferite con siffatta formula.- Inesatta del pari sostengono inoltre gli stessi appellanti anche l'interpretazione data dal Tribunale di Verona alla Sentenza della Corte Suprema nel

sensò che il Noferini non sarebbe incorso in nessuna colpa, nè avrebbe dato causa al fatto, nonchè l'affermazione del Tribunale medesimo che dalla stessa Corte sarebbe stata espletata un'indagine completa e tale da escludere la presunzione di cui all'art. 120 (ora 122) del Codice della Strada, mentre in realtà il giudizio penale non fu punto così totalitario da escludere sia la presunzione di colpa del condannato sancita dall'art. sopracitato sia in genere ogni e qualsiasi colpa del medesimo, ma limitò invece a soffermare la propria attenzione soltanto sui titoli posti a carico del Noferini dalla Pubblica accusa e cioè sulla velocità dei due veicoli e sulla mano degli stessi tenuti. - Osservare quindi appellanti, che non avendo il procedimento penale esaurito ed investito tutto il campo di indagini anche sulla colpa - civile - di fronte alla possibilità di altre colpe del conducente oltre a quelle escluse dalla Cassazione, avrebbe il Tribunale di Verona dovuto mantenere ferma la presunzione di colpa di cui all'art. 120 dell'abrogato Codice della Strada o quanto meno fare luogo alle prove testimoniali e peritali da essi attori proposte già in prime cure e la di cui ammissione, con qualche lieve modifica, invocano anche in questa sede, trattandosi di mezzi istruttori di-

retti a porre in essere nuovi e doverosi titoli di colpa del conducente dell'autoveicolo, titoli non solo non delibati, ma neppure profilati nel giudizio penale.- Osserva però la Corte che la doglianza degli appellanti è del tutto infondata.- È pressante che se è vero che la sentenza, del giudice penale ^{che} assolve l'imputato d'investimento "perchè il fatto non costituisce reato" non preclude l'esercizio dell'azione civile sicchè non è in tal caso invocabile l'art. 25 Cod.proc.pen., non è men vero, che il giudice civile, chiamato ad esaminare la pretesa di risarcimento del danneggiato, deve per insegnamento della costante giurisprudenza, uniformarsi alla valutazione delle prove già fatte dal giudice penale e negare la responsabilità civile, ove risulti che l'autista pose ogni cura per evitare l'evento dannoso.- È nella specie non può non riconoscersi che il Hoferini fece quanto stava in lui per evitare lo scontro.- E gli infatti, come si vedrà in appresso, di fronte all'irregolare comportamento del motociclista, che, sbucando improvvisamente, dalla curva cieca, senza aver dato segnalazioni acustiche di sorta, stava avanzando in senso inverso, ma sulla sua stessa mano a velocità eccessiva e con la testa china verso terra, non ebbe assolutamente neppure il tempo necessario per poter

compiere manovra diversa da quella eseguita, spostandosi il più possibile alla propria destra, in modo da venire quasi ad addossarsi al muro di cinta della strada. - Nessun appunto può pertanto muoversi al Tribunale di Verona, se fondato il proprio convincimento sull'apprezzamento dei fatti già risultati nel giudizio penale, è pervenuto alla conclusione che lo stesso Moferini non solo non è censurabile di colpa alcuna (imprudenza, negligenza, inosservanza dei regolamenti), ma che a lui non può neppure rimproverarsi di aver commesso, ai sensi dell'art. 120 del Codice della Strada, le manovre atte ad impedire l'evento del fatto altrui (investito) condizionato. - Gli appellanti ciò non pertanto hanno dedotto in prime cure, e deducono anche in questa sede delle prove testimoniali e peritali al fine di dimostrare fatti nuovi idonei a fissare dei titoli di colpa dell'autista, diversi da quelli presi in esame dal giudice penale. - Allegano essi invero che l'autista, a) pur trovandosi in curva non dette segnali acustici; b) non frenò appena avvistato il motociclista e non si spostò immediatamente a destra fino all'estremo limite della strada al da permettersi l'incrocio o quanto meno evitare l'urto in pieno; c) non ebbe la piena padronanza del veicolo, ciò che gli avrebbe consentito di fermarsi appena visto il co-

motociclista a distanza di circa 80 metri.- L'irrelevanza di cotesti fatti e quindi l'inammissibilità delle relative prove appare però evidente alla stregua delle seguenti considerazioni: Dal verbale di sopralluogo risulta che lo scontro è avvenuto in un rettilineo di 100 metri e precisamente a 64 metri di distanza dall'angolo della curva aperta dalla quale usciva l'autista ed a 36 metri dall'angolo della curva cieca dalla quale proveniva il motociclista.- E' dunque certo che lo scontro non avvenne sulla curva, ma a due terzi del rettilineo.- Risulta dagli atti che il motociclista procedeva a forte velocità.- Supposto che questa velocità si sia aggirata intorno ai 60 chilometri orari-(e l'ipotesi è al di sotto del verosimile)il motociclista per percorrere 36 metri dall'angolo della curva,da cui usciva,al punto di scontro non poté certamente impiegare che circa soli 2 minuti secondi o anche meno.- Ora è evidente che in questo brevissimo tempo l'autista non poteva compiere alcuna manovra più utile di quella effettivamente compiuta(con lo spostarsi il più possibile a destra) per evitare l'ostacolo improvvisamente frapposti sulla sua strada,anche se la velocità dell'autista fosse stata molto moderata.- Se poi la si suppone ordinaria velocità di strada,quale era consentito

dal fatto che l'autoveicolo percorreva un rettilineo e che il conducente del medesimo non era stato in nessun modo avvertito acusticamente dell'incrocio imminente, non può non giungersi alla persuasione, che anche a dar tutti i freni, l'urto non sarebbe stato evitato.-E'peraltro accertato che il Noferini i freni li dette così come è pure ovvio che egli non aveva il dovere di dare segnalazioni, perchè era rettilineo e parecchio lontano della curva che doveva imboccare.- Tutto ciò posto la Corte non può che far interamente propria l'opinione dei primi giudici sull'assoluta inassistenza di qualsiasi responsabilità civile da parte degli appellati convenuti, con la conseguente conferma della sentenza appellata e con la condanna degli appellanti attori, quali soccombenti anche alle maggiori spese di questo secondo grado di giudizio.- P.Q.M.

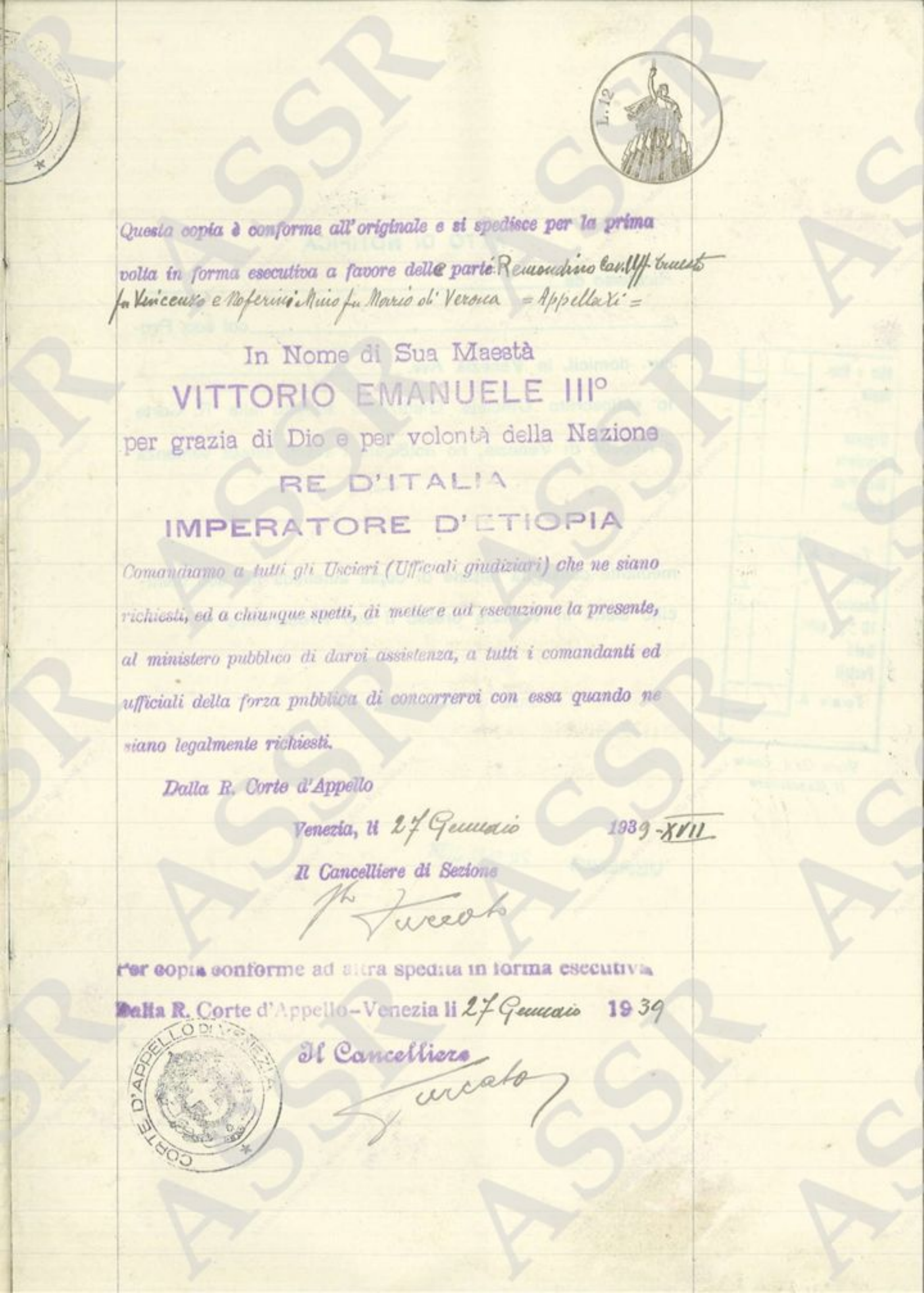
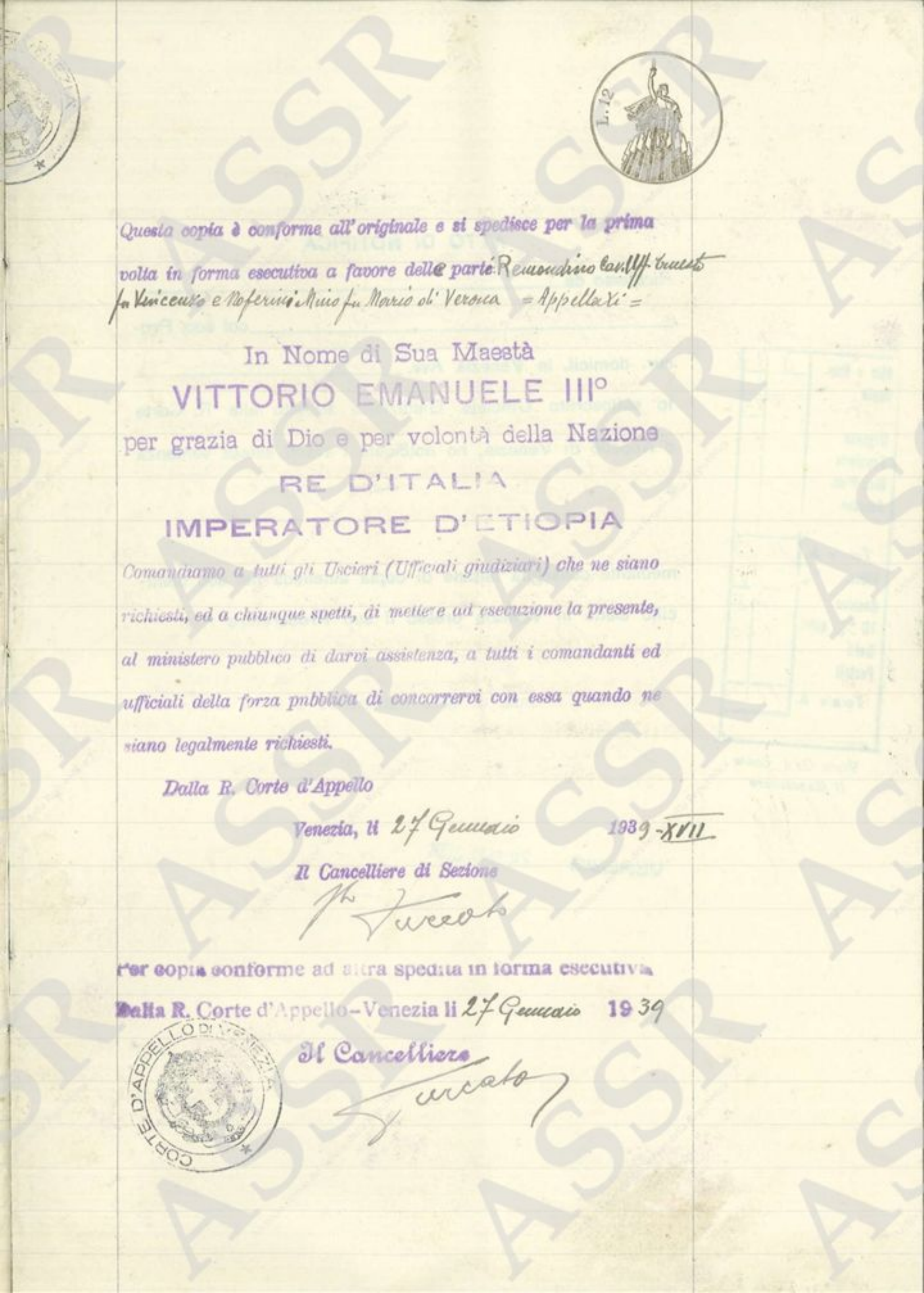
La Corte: Rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Conferma integralmente la appellata sentenza 24-27 Gennaio 1938 del Tribunale di Verona, resa fra le parti nella suddescritta controversia.-

Condanna gli appellanti attori Giorgi Francesco, Vogini Bortolina ved. Giorgi e Giorgi Elisa, Margherita e Maurizio fu Francesco per sè e quali eredi di Giorgi Francesco a rifondere agli appellati convenuti Cav.



Uff. Remondino Ernesto e Noferini Mito anche le spese
di questo secondo grado di giudizio, spese che si li-
quidano, ivi compresi gli onorari di patrocinio, in
complessive L. 3500=, oltre a quelle della presente ed
alle successive conseguenti per legge. - Venezia li
8 Novembre 1938 XVII Fto Boschieri, Fto Gregorich-ca-
stensore, Fto Guzzetta, Fto Pellegrini, Fto Tilli, Fto
Avoni - Cancelliere. - Pubblicata all'udienza della
Sezione Prima civile di questa R. Corte d'Appello og-
gi 2 Dicembre 1938 XVII dal sottoscritto a sensi di
legge. - Il Cancelliere f. Avoni. - Registrato a Vene-
zia li 7 Dicembre 1938 Anno XVII al N. 1033 Vol. 32
Mod. III Esatte L. novantuna e 40 cent. (91,40) Diritti
Ufficio L. 0,15. - Il Procuratore f. Palumberi. -





Questa copia è conforme all'originale e si spedisce per la prima volta in forma esecutiva a favore delle parti Remondino Carl. Off. burocr. in Venezia e Referenti Mio fu Mario di Verona = Appellati =

In Nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III°
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Comandiamo a tutti gli Uscieri (Ufficiali giudiziari) che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Dalla R. Corte d'Appello

Venezia, li 27 Gennaio

1939 - XVII

Il Cancelliere di Sezione

[Signature]

Per copia conforme ad altra spedita in forma esecutiva

Dalla R. Corte d'Appello - Venezia li 27 Gennaio 1939

Il Cancelliere

[Signature]



Ecc.ma CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO = ROMA =

RICORSO

di VOGINI BORTOLINA fu Maurizio ved. Giorgi, GIORGI E-
LISA = MARGHERITA e MAURIZIO fu Francesco da Breno
(Brescia) in proprio e quali eredi di Giorgi Francesco
fu Giovanni, difesi dagli avv. S.E. Invance Bonomi e
Avv. Pier Francesco Corsetti del Foro di Roma e dal-
l'Avv. Mario Nobili di Breno e domiciliati presso l'Avv.
Corsetti in Roma, Via Valadier 20, in virtù di procura
speciale 17 aprile 1939. XVII per Notar De Michelis di
Breno n. 15168. - 121 Rep.

contro

REMONDINO CAV. UFF. ERNESTO fu Vincenzo e NOFERINI MINO
fu Mario da Verona

per

annullamento della sentenza 8 Novembre 2 Dicembre 1938
della R/Corte d'Appello di Venezia sezione I, notifi-
cata il 28 Gennaio 1939 a Ministero dell'Ufficiale Giu-
diziario della Corte d'Appello di Venezia

FATTO

Così lo espone la sentenza denunciata:

Verso le ore II del 26/10/1933, mentre l'automobile di
proprietà di Remondino Cav. Uff. Ernesto (Bianchi S.5.
N.6708 VR) carica di tre persone (Cappelletti Romano,
Zangolli Guglielmo ed il proprietario) condotta dal-

l'autista Noferini Mino; risalendo la Valle Camonica si trovava sulla strada Breno - Capodiponte in località "Badetto" dopo essere uscita da una curva aperta ed essersi inoltrata in un rettilineo lungo più di 100 metri e largo m. 6.35 tenendo la propria destra, si scontrava con una motocicletta (Bianchi Freccia d'Oro) che veniva in senso inverso ed era guidata da Giorgi Giovanni e che pure uscita da altra curva (circa) situata dal lato opposto dello stesso rettilineo in discesa. Lo scontro avveniva sulla parte destra percorsa dall'automobile ed il Giorgi gettato a terra, moriva sull'istante. Iniziatosi il procedimento penale il conducente Noferini veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia con l'imputazione di omicidio colposo. Il giudizio in cui si costituivano parte civile Francesco e Maurizio Giorgi, rispettivamente padre e fratello dell'investito, si concludeva con sentenza 29/5/1934 del Tribunale anzidetto, assolutoria del Noferini per insufficienza di prove e 16/2/1935 della Corte di Appello di Brescia confermatrice della precedente. Senonchè su ricorso del Noferini, la Corte di Cassazione con pronuncia 27/5/1935 dopo avere ritenuto in fatto che l'investimento era accaduto sulla destra dell'automobile, che dalle tracce era rivelato come pochi metri prima l'automobile stessa avesse la-

sciolta la sinistra e, seguendo questa; era uscito dalla curva ed aveva iniziata la corsa del rettilineo, dopo avere considerato quanto segue: "per la dichiarazione di assolutoria per insufficienza di prove occorre l'accertamento di qualche elemento, che, secondo la valutazione del giudice di merito, porti a ritenere la esistenza di un reato. Invece la sentenza impugnata non ne ha indicato alcuno; secondo la versione dei testimoni a difesa dell'imputato procedeva a velocità moderata e sulla propria destra mentre il Giorgi marciava a velocità pazzesca e sulla propria sinistra. Secondo la versione dei testimoni di parte civile l'imputato avanzava a velocità di 70 - 80 chilometri mentre il Giorgi seguiva la sua destra a velocità minima e moderata. Ma anche ammettendo questa ultima versione nel comportamento del Noferini non si riscontrerebbe alcuna inosservanza di disposizione del Codice stradale e alcuna imprudenza o negligenza. Resta solo il fatto che però, prima dell'investimento l'automobile del Noferini nella curva avrebbe sbandato sulla sinistra, come avrebbero rilevato tracce esistenti sul terreno; ma anche se si riferissero queste tracce alla vettura del Noferini, non se ne potrebbe dedurre senz'altro un elemento di causalità riguardo al successivo scontro, dal momento che nel rettilineo successivo

il Noferini riprese la sua destra, stringendosi il più possibile sulla sponda esterna al sopraggiungere improvviso del Giorgi dal suo lato destro. Ossia lo scontro non è dipeso dalla grande velocità a cui, secondo una versione, si sarebbe spinto il Noferini, ma bensì dall'aver irregolarmente continuato il Giorgi la sua corsa sulla propria sinistra "dopo avere dunque, come si è detto, così motivato, annullava senza rinvio, perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato", la sentenza impugnata del 16/2/1935 della Corte di appello di Brescia. A distanza di diversi mesi dalla sopraindicata pronunzia della Corte Suprema, oltre il Giorgi Francesco e Giorgi Maurizio che si erano già costituiti parte civile nel giudizio penale, anche Vogni Stefania, coniugata Giorgi, madre del sinistrato e Giorgi Elisa e Margherita sorelle dello stesso, con citazione 25/2/1936, riassumendo con altra del 26/3/1937 conveniva dinanzi al Tribunale di Verona tanto il proprietario Cav. Uff. Remondino, quanto pure il conducente della macchina Noferini Mino, per sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento dei danni sofferti da essi richiedenti, in conseguenza dell'investimento mortale del loro congiunto, danni che venivano poi precisati nella somma di lire 224.688.= al rimborso del valore della motocicletta fissato in lire 4500

oltre agli interessi ed alle spese di lite. Resistevano alle domande degli attori i convenuti osservando fra altro che l'azione civile era nel caso in esame inammissibile in quanto il giudizio penale aveva attribuito l'esclusiva causa del triste evento alla vittima stessa.

Il Tribunale di Verona con sentenza 24-27 Gennaio 1938 assolveva i due convenuti dalle domande, condannando e gli attori anche alle spese. Avverso tale sentenza hanno questi ultimi e precisamente la vedova ed i figli di Giorgi Francesco deceduto nel frattempo interposto in tempo utile appello e nel giudizio così radiato in questa sede, le parti hanno concluso come segue:

Per gli appellanti: Piaccia alla Ecc.ma Corte in piena e totale riforma dell'appellata sentenza giudicare:

1) In principalità: Ritenuto ancor ricorrente e non distrutta dalla sentenza penale la presunzione di colpa di cui all'art. 122 del cessato Codice Stradale = R.D.

2 Dicembre 1928 n. 3719 come ai motivi.

Dichiarare tenuti in via fra di loro solidale il cav.

Uff. Remondino fu Vincenzo quale proprietario dell'automobile, ed il signor Noferini Mino fu Mario, quale conducente, a rifondere agli eredi Giorgi i danni a loro derivati in dipendenza della morte del loro con-

giunto Geom. Giovanni Giorgi, nel complessivo ammontare di L.224.688 cogli interessi civili dalla data del fatto, oppure in quella somma che la Corte in sua giustizia vorrà determinare. Spese di causa e dei due gradi rimesse.

2) In via subordinata: Ritenuto il concorso di colpa del conducente l'automobile e del motociclista Giorgi, condannare sempre in solido gli stessi convenuti a corrispondere agli appellanti una cifra proporzionatamente inferiore a quella come sopra richiesta cogli interessi dalla data del fatto e colle spese dei due gradi.

3) In via ulteriormente subordinata: Dovere i due appellati medesimi versare agli appellanti una provvisoria immediata di L.50.000 ed ammettersi le seguenti prove: Per interpellato e per testi sui seguenti capitoli:

- a) Vero che il 26 Ottobre 1933 il geometra Giovanni Giorgi di Francesco da Breno, nel mentre percorreva in motocicletta la strada Capodiponte-Breno, giunto in località Badetto di Ceto, venne investito dalla vettura automobile Bianchi S.5 N.6708 VR propria del cav. Uff. Ernesto Remondino, guidata dall'autista Noferini Mino. Descrivano i testi i particolari del fatto.
- b) Vero che il conducente l'automobile, prima di arri-

vare alla curva sulla quale avvenne l'investimento e che è cieca, non diede alcun segnale di tromba.

c) Vero che prima del fatto, la vettura Noferini non fu in alcun modo frenata o fermata e che nemmeno venne prontamente ed immediatamente rivolta e portata dalla destra all'estremo margine della strada e che neppure dopo l'urto furono azionati i freni.

d) Vero che il Geometra Giorgi aveva cominciato a lavorare a Breno in Valle Camonica come libero professionista e che quivi il guadagno medio mensile di detta professione in condizioni di normale attività e nell'ordinario dei casi non era, nè inferiore ad un minimo di lire 1000 nettemensili.

Voglia la Corte Ecc.ma disporre che tali prove vengano assunte in località.

Per perizia sui seguenti quesiti: Udite le parti, vista la località, presi in esame i verbali di prova testimoniale sui capitoli di che sopra, fatti gli esperimenti che il perito riterrà del caso e che le parti richiederanno, dica il perito:

a) se, data la condizione della curva, era nelle buone regole dell'automobilismo e di necessità per segnalare il sopraggiungere dell'automobile che si fosse azionata la tromba di allarme;

b) se tale segnalazione avrebbe potuto, oltrechè essere

percepita dall'altra parte della curva, permettere ad una motocicletta di regolare la propria velocità ed eventualmente anche di portarsi da sinistra a destra attese pure le posizioni delle due macchine e la distanza di metri 80 alla quale il Noferini avvistò il motociclista.

c) se, date le condizioni della località e la posizione in cui si venne a trovare la vettura prima, durante e dopo lo scontro e come si ebbe questa a fermare, non era più consentaneo alle buone norme automobilistiche che la vettura, all'apparire della motocicletta irregolarmente sulla stessa sua destra, avesse frenato il più energicamente possibile e bruscamente sterzato dalla destra all'estremo margine destro della strada.

d) se in caso fosse stata adottata tale manovra, non sarebbe stato possibile il libero incrocio dei due veicoli o per lo meno che la motocicletta avesse ad urtare l'automobile soltanto di striscio, così da rendere meno tragiche le conseguenze del fatto.

e) se dal modo come il fatto avvenne possa affermarsi che il Noferini abbia avuto la perfetta padronanza della sua macchina e se egli avrebbe potuto col suo comportamento evitare od attenuare l'incidente, usando maggiore abilità o sotto qualsiasi altro aspetto.

Piaccia altresì alla Corte Eco.ma condannare in solido

i due appellanti Remondino e Noferini a rimborsate agli eredi Giorgi il valore della motocicletta in lire 4500 cogli interessi civili dal 26 Ottobre 1933 epoca dello scontro, o quanto meno ammettere sul punto prova per testi sul seguente capitolo: "Vero che la motocicletta Bianchi 175 tipo Sport montata dal povero geometra Giorgi ed investita dall'automobile Remondini-Noferini era nuova di fabbrica 1933 e che, nello investimento, essa sofferse guasto totale ed irreparabile". In ogni caso colle spese dei due gradi di giudizio.

Per gli appellati: Piaccia alla Corte Eco.ma confermare in ogni sua parte la sentenza appellata. Spese rifuse.

L'adita Corte d'Appello di Venezia con sentenza 8 Novembre 1938 pubblicata il 2 Dicembre 1938 registrata a Venezia ul 7/12/1938 al n. 1033 vol. 32 confermava integralmente la appellata sentenza del Tribunale di Verona, condannando gli appellanti alle spese d'appello.

Contro questa sentenza, notificata il 28 Gennaio 1939 a Ministero Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Venezia si propone ricorso a codesta Eco.ma Corte Suprema e di essa si chiede l'annullamento.

PRIMO MEZZO

Violazione dell'art. 517 n. 2 = 3 e 6 C.P.C. in relazione agli art. 360 e 361 C.P.C. ed agli art. 65 e 122 Codice

della strada R.D. 2 Dicembre 1928 n.3179. Difetto di motivazione e omessa pronuncia su conclusione specifica.

La Corte di Venezia, dopo avere ammesso, contrariamente al Tribunale, che la formula di assoluzione dell'autista Noferini perchè il fatto non costituisce reato, non precludeva in concreto l'esercizio dell'azione civile di risarcimento, ha poi affermato che il Giudice civile deve uniformarsi alla valutazione delle prove già fatte dal Giudice penale e negare la responsabilità civile ove risulti che l'autista pose ogni cura per evitare l'evento dannoso.

Ammessa così la procedibilità dell'azione, doveva essere compito di quella Corte di ricercare se, attraverso le prove acquisite nel giudizio penale celebrato contro il Noferini, ricorreva pure la irresponsabilità civile dell'autista, se restava cioè vinta anche la presunzione di cui all'art. 122 DEL Codice della Strada vigente al tempo del fatto.

Ora la Corte di Venezia ha bensì affermata e proclamata si fatta irresponsabilità, ma non l'ha sufficientemente motivata, specie alla stregua delle deduzioni contenute nella comparsa ad essa Corte presentata dagli appellanti.

Gli eredi Giorgi in detta loro comparsa avanti la Corte avevano invero precisato che essi non imputavano

II

alcuna responsabilità al Noferini in rapporto ai fatti per i quali cotesto Supremo Collegio lo aveva proscioltto, cioè in ragione della velocità o della mano da lui tenuta, ma scrivevano pure che con questa non era esaurito tutto il campo della responsabilità civile dato che il fatto era unicamente ed esclusivamente dovuto al lesa. Rimaneva cioè la presunzione di colpa sancita dall'art. 122 Codice della Strada o comunque potevasi edovevasi far luogo alla ammissione dell'istruttoria da essi proposta, la quale configurava altri e diversi titoli di colpa civile. Di fronte alla possibilità astratta di altre colpe (in concreto anche precisate) gli Bredi Giorgi avevano domandato venisse riconosciuta ancor sussistente la presunzione del citato art. 122 anche in omaggio alla recente e costante Giurisprudenza di cotesto Collegio o quanto meno che si accertasse se il Noferini, pur essendo esente da ogni colpa penale, avesse usato quella speciale diligenza che il Codice della Strada richiedeva da lui per liberarlo da ogni obbligo di risarcimento.

Ora la denunciata sentenza al riguardo non solo non ha accennato alla presunzione; ma con pochi tratti, niente più che con affermazioni apodittiche, non legate ad un vero e proprio ragionamento logico e critico, come se si trattasse di principi assoluti, ha concluso addirittura

tura ogni e qualsiasi responsabilità.

Altro difetto di motivazione sta poi in questo, che la Corte, rilevando che il motociclista procedeva a forte velocità e che l'urto avvenne a 36 metri dopo la curva da cui egli usciva, che cioè questo percorso deve essere stato superato in due secondi ed anche meno, scrive non avere potuto l'autista in così breve tempo compiere alcuna manovra più utile per evitare l'ostacolo così repentino. Ora, dato che pure l'automobile non era ferma, ma in movimento, bisogna di necessità ritenere che, mentre il motociclista cominciò a percorrere i suoi 36 metri, la vettura deve essersi trovata arretrata, o di altrettanto o di poco più, o di poco meno, di un certo quid in ogni modo. Atteso questo fatto indubitabile, correva obbligo alla Corte di merito, per essere esauriente, di spiegare, dato che proprio su ciò si appuntava un argomento degli appellanti, come e perchè in questo percorso della automobile non sia stata ad essa possibile alcuna manovra.

Notisi che si era in rettilineo e che perciò i due veicoli devono essersi avvistati alla distanza dei 36 metri (percorsi dal Giorgi dalla curva al punto di scontro) più quelli dell'automobile, cioè^a circa metri 70/80, epazione questo che è doppio di quello preso in considerazione dell'appellata sentenza e che manife=

stamente permetteva alla vettura qualsiasi altra manovra, sia quella di fermarsi, come invece, secondo il disegno da noi allegato al fascicolo di primo giudizio =doc.N.I= e che venne estratta dal processo; penale, a quella distanza la vettura era ancora alla propria sinistra e solo allora e solo gradualmente si portò alla propria destra. Lo stesso Noferini nelle sue dichiarazioni ai RR.CC. ebbe a dire testualmente: "Dichiaro che oggi verso le ore 11 mentre guidavo l'autovettura Bianchi diretto a Pontedilegno vidi avanzare a grande velocità una motocicletta a circa 80 metri". Doc.N.5 nostro fascicolo primo giudizio.

E' quindi indubitata questa distanza e perciò la Corte di Venezia, omettendo al riguardo di confutare gli argomenti degli appellanti, i quali, proprio relativamente al tratto di strada percorso dall'automobile dal momento in cui il suo conducente ebbe a scorgere il Giorgi al momento dell'urto, avevano sostenuto diversi ricercare i nuovi titoli di colpa dell'autista, come quello di non avere sterzato subito e decisamente e strettamente verso la propria destra, di non essersi fermato, di non avere suonato, di non avere avuta la necessaria padronanza del proprio veicolo-art.65 cessato Codice Stradale-vedi comparsa di appello Giorgi- E tutto ciò tanto più in relazione alla moderata velocità del

Noferini, quale la Corte aveva ritenuto, cioè attese le conseguenti maggior facilità e minor pericolosità di una manovra del genere. Notisi pure al riguardo che i ricorrenti avevano presentato una conclusione specifica tendente ad ottenere in subordine la declaratoria di una colpa del Noferini concorrente con quella del Giorgi, cosicchè l'omessa motivazione su questo punto appare ancora più grave, così da cadere sotto la somminatoria del N.6 dell'art.517 C.P.CIVILE.

SECONDO MEZZO

Violazione dell'art.517 n.2 = 3 = 7 = 8 C.P.C. in relazione agli art.360 e 361 C.P.C. Violazione degli articoli 1350 e 1351 N.3 C.C. nonché degli art.27 e 28 C.P.P. = Mancata motivazione e violazione della cosa giudicata.

La Corte di Venezia ha inoltre posto a base del suo convincimento di inesistenza di ogni e qualsiasi responsabilità, quei fatti e quelle circostanze che il Giudice penale aveva preso in esame e che aveva ritenuto solo sufficienti ad esentare l'autista da ogni responsabilità penale. Essa Corte ha dichiarato che questi fatti, cioè la velocità e la mano, importavano anche esenzione di colpa civile e che da essi doveva trarsi la conseguenza che l'autista non aveva potuto adottare manovra diversa da quella effettivamente se-

suita. Ma non ha avvertito quella Corte che con ciò veniva a violare il giudicato penale, che aveva ritenuto quegli elementi capaci soltanto di portare alla assolutoria per inesistenza di reato, alla esclusione soltanto di colpa penale e non erano già abili ad una pronuncia di più ampia liberazione; come la non partecipazione dell'imputato al fatto, come la insussistenza di esso, come la mancanza assoluta di nesso di causalità fra quello ed il comportamento dell'imputato per essere l'evento da attribuire unicamente ed esclusivamente a colpa della vittima.

La Corte di merito avrebbe dovuto ricercare se altre circostanze sussistevano, sia pure sempre attraverso gli atti del procedimento penale; per legittimare il suo convincimento avrebbe dovuto svolgere un'indagine completa in rapporto a tutti i possibili elementi di colpa civile prospettabili in concreto e, dopo la dovuta disamina, pronunciare il suo giudizio.

E' difatti ovvio che anche il Giudice penale se avesse riscontrato nel fatto velocità e nel fatto condotta di marcia del motociclista, titoli sufficienti per una pronuncia più ampia, avrebbe deciso in conformità, cosicchè s'imponesse al giudizio civile una maggiore disamina, sia pure soltanto degli atti processuali penali, per prendere in considerazione, oltre che la con-

dotta del motociclista, anche quella dell'autista in rapporto agli elementi della colpa civile.

Questa maggiore indagine, questa più ampia ricerca non vennero effettuate dai Giudici di merito e però la sentenza, basata unicamente sugli elementi di colpa penale esaminati in sede penale, si risolse in una violazione della cosa giudicata penale.

Ma vi ha di più: la impugnata sentenza trae uniche ragioni del suo pronunciato nel fatto velocità e nel fatto condotta di marcia del Giorgi, affermando al riguardo circostanze che il giudice penale aveva soltanto lasciata in dubbio, dando cioè per vero ed assoluto, ciò che la sentenza penale aveva riconosciuto incerto.

Difatti la sentenza penale di questo Supremo Collegio, dopo avere esposta la versione dell'imputato in rapporto alla velocità sua e del suo motociclista ed alla mano di lui e del motociclista tenuta e la versione relativa e contraria della parte civile, non ha scelto nè deciso per l'una o per l'altra, non ha risolto questo dissidio, limitandosi a dichiarare che tanto l'una come l'altra versione non importavano, agli effetti della responsabilità penale.

Invece l'impugnata sentenza ha adottato e fatto propria una sola versione e su di essa ha fondato la propria

decisione ed il proprio convincimento. Difatto solo col ritenere la velocità eccessiva e la mano falsa del motociclista poteva trovar credito la affermazione dell'impugnata sentenza che per il Noferini non c'era altra possibile manovra e che perciò egli ha fatto tutto quanto stava in lui per evitare lo evento dannoso.

Così facendo i giudici di merito sono venuti a mutare le statuizioni del giudicato penale e perciò l'hanno violato.

TERZO MEZZO

Violazione dell'art. 517 n. 2 e 3 C.P.C. in relazione all'art. 29 del Codice della Strada R.D. 2 Dicembre 1928 N. 3179.

La Corte di merito ha ritenuto testualmente che il Noferini "non aveva il dovere di dare segnalazioni perche era in rettilineo e parecchio lontano dalla curva che doveva imboccare". In questa affermazione sta una evidente violazione dell'art. 29 del Codice della Strada, in quanto la Corte in tal modo è venuta ad affermare che solo prima delle curve sia prescritto l'obbligo del segnale d'allarme; invece questa norma prescrive doversi dare tale segnalazione anche: "ogni qualvolta la strada innanzi non sia libera".

Di più la stessa disposizione (esattamente riprodotta

nel successivo Codice Stradale (art. 30 R.D. 8 Dicembre 1933 n. 1740) aggiunge che i conducenti sono tenuti a richiamare l'attenzione degli altri conducenti e dei pedoni facendo uso dei segnali regolamentari od anche della voce.

Tutto ciò trova evidente giustificazione nel fatto che non è lecito investire o travolgere persone o cose solo perchè queste si trovano su mano falsa ed ivi ostacolano la libera circolazione di quelli che marciavano regolarmente. Perciò in fatto obbligo ai conducenti di veicoli di mettere sullo avviso anche quanti si trovino in istato contravvenzionale ed ostacolino la circolazione, per segnalare loro il pericolo di mantenersi là ove irregolarmente si sono posti e per permettere loro di porsi in salvo.

Questo principio, questo obbligo cioè di dare le segnalazioni anche in simili casi è stato sancito da cotesto Supremo Collegio nella sentenza 27 Luglio 1937 in Mass. Foro Italiano 1937 Fasc. N. 21 col. 605 b. 2776 Airale contro Musso, la quale ha stabilito la seguente massima: "Le segnalazioni acustiche, nei luoghi e nei casi in cui sono obbligatorie, debbono essere osservate anche quando la visuale sia libera e sia perciò agevole scorgere il veicolo sopraggiungente". E' perciò che in concreto la Corte di Venezia ha proclamato un

principio contrario alla legge. In particolare poi è da notare che l'obbligo della segnalazione era assoluto, dal momento che si è ritenuto in linea di fatto essere ^{il} motociclista uscito dalla curva tenendo la propria sinistra.

Inoltre tale obbligo incide sulla responsabilità dell'autista perchè abbiamo visto e riportato le parole del Noferini ai Carabinieri-nostro doc. N.5 di primo giudizio- per le quali egli ebbe a scorgere il Giorgi alla distanza di circa 80 metri. In questa situazione la segnalazione acustica aveva un particolare valore perchè, a tale distanza, se alla percezione visiva della motocicletta fuori mano, fosse automaticamente ed immediatamente seguita la segnalazione acustica, il motociclista per quanto a testa bassa, avrebbe potuto essere richiamato a scorgere l'automobile sopravveniente. A 80 metri di distanza una possibilità di questo genere non solo non è da escludere ma ~~è~~ è da ritenere certa, come è da ritenere certa, che, in 80 metri, si possono fare tutte le possibili manovre di fermata o di deviazione.

SI CHIEDE

Piaccia a cotesta Ecc.ma Corte cassare la impugnata sentenza condannando i signori Remondino e Noferini al pagamento delle spese, ordinando la restituzione del deposito.

Art. 122. Il danno prodotto a persone o cose della circolazione dei veicoli si presume dovuto a colpa del conducente. La presunzione è esclusa soltanto quando questi provi che da parte sua si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse.

Non possono in nessun caso considerarsi come danno di forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo.

Il proprietario del veicolo è obbligato solidamente dal conducente a meno che provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta e contro la sua volontà, salva la responsabilità che a lui possa incombere secondo le norme generali del codice civile.

Avv. MARIO NOBILI

BRENO - (Brescia)

KK

Breno 14 aprile 1940

McCellenza

Ho ricevuto a suo tempo le cortesi sue comunicazioni, l'ultima della quali annunciante l'esito sfavorevole del ricorso Giorgi e C.

Per quanto io avessi cercato, specie dopo il mio ritorno da Roma, di preparare un pò il terreno, essi sono rimasti molto male alla notizia; d'altra parte io ho fatto loro vedere che tutto si era fatto quanto era umanamente possibile per riuscire. Ho anche loro segnalato che l'amico Casati mi aveva scritto che la nostra causa, cioè la Sua, era stata valorosa ed accolta, ma che il ricorso non si era potuto accogliere per ragioni tecniche incontrovertibili. - Così, almeno la nostra coscienza, rimane tranquilla!

Ora i Giorgi si sono rimessi, considerando che al mondo esiste anche di peggio e sono tornati a dirmi di scriverle subito per ringraziarla molto vivamente della sua opera e del suo interessamento così diligente e premuroso e per domandarle quanto altro essi devono mandarle per compensare tale sua opera, perchè non intendono che Lei si sacrifichi perchè la causa è andata male. Attenderò così che Lei mi dica la cifra che ancora essi devono rimetterle.

Anch'io Le rinnovo i più vivi ringraziamenti e ricambio cordiali doveri ed ossequi

Avv. M. Nobile
M. Nobile



A S. E. L' ON.

IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A



Avv. ERNESTO CARLEVARIS

CORSO ITALIA, 32

TEL 80-208

MILANO

NOME COGNOME
E DOMICILIO
DEL MITTENTE

Avv. Ernesto Carlevaris
Milano, Corso Italia, 32.



AVVERTENZE

Il vaglia può essere pagato soltanto dall'Ufficio di destinazione nel mese di emissione ed in quello successivo. Se tratto da o su Ufficio collettore, o delle Isole dell'Egeo, è pagabile nel mese di emissione e nei quattro seguenti. Il vaglia non reclamato entro l'esercizio finanziario successivo a quello di emissione è prescritto. Sono ammesse girate purché il giratario esibitoria per pagamento sia reperibile.

Mod. I

VAGLIA N.

di L.

300 =

Ricavato £ 300

5 Maggio 1939

Picavente il

5 maggio 1939

L. 500 (trecento)

Roma, 17 aprile 1940

Egregio avv. Nobili,

Ricevo la sua ultima lettera e mi tranquillizza il pensiero che anche i clienti si siano persuasi che tutto ciò che si poteva fare è stato fatto.

Poiché Ella mi ~~mi~~ chiede quanto altro i clienti dovrebbero mandarmi a saldo delle mie prestazioni, la informo che con vaglia postale del 3 maggio 1939 io ho ricevuto ~~da~~ mezzo dell'avv. Ernesto Carlevanis, £ 300. Reputerei quindi eguale un ulteriore compenso di ~~£ 300~~ ^{altre} trecento lire a saldo del mio onorario.

per inviarte i miei più
cordiali saluti.